

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Bonus mobili 2025

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus e detrazioni fiscali nell'edilizia

Scopri di più

Il **bonus mobili** è stato prorogato anche per l'anno **2025** ad opera dell'[articolo 1, comma 55, L. 207/2024](#). Si tratta della detrazione Irpef di cui all'[articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013](#), pari al **50%** delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici su una **spesa massima di 5.000 euro**. La detrazione massima per l'anno 2025 è quindi pari a **2.500 euro**.

Per fruire dell'agevolazione i beni devono essere destinati all'arredo di un immobile oggetto di un intervento di **recupero del patrimonio edilizio** con riferimento al quale il contribuente ha beneficiato del **bonus casa** ex [articolo 16-bis, Tuir](#). Trattasi di un intervento:

- di manutenzione **ordinaria** su parti comuni di edifici residenziali (quindi eseguiti su un condominio);
- di manutenzione **straordinaria**;
- di **restauro** o **risanamento** conservativo;
- di **ristrutturazione**;
- che dà diritto a fruire del **bonus casa acquisti** (acquisto di un immobile dall'impresa di costruzione o ristrutturazione oppure cooperativa edilizia, che lo ha ceduto o assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione dell'intero fabbricato);
- di **ricostruzione** o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi **calamitosi**, a condizione sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **sismabonus** (intervento di riduzione del rischio sismico).

Di contro, è escluso l'accesso al bonus mobili a coloro che hanno eseguito interventi di risparmio e riqualificazione energetica (**ecobonus**) di cui all'[articolo 14, D.L. 63/2013](#).

Per fruire della detrazione per spese sostenute nel 2025 l'**intervento edilizio deve essere iniziato dall'1.01.2024**.

I beni oggetto di acquisto devono essere:

- **mobili nuovi**, come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Sono invece escluse le porte, le pavimentazioni (ad esempio, il parquet), le tende e i tendaggi, nonché gli altri complementi di arredo;
- **grandi elettrodomestici nuovi** con determinate caratteristiche in termini di **classe energetica**.

A tal ultimo riguardo si precisa che la classe energetica deve essere non inferiore a:

- **A** per i forni;
- **E** per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
- **F** per frigoriferi e congelatori.

Nello specifico, sono agevolabili le seguenti tipologie di **grandi elettrodomestici**: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, conservazione e deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi e piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore **trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento**, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Nella spesa sono computabili anche le spese di **trasporto e montaggio**.

Il pagamento della spesa deve avvenire in modalità **tracciata** e dunque alternativamente:

- con **bonifico** bancario o postale ordinario (non necessariamente parlante o speciale);
- con **carta** di credito o di debito.

Non è invece ammesso il pagamento a mezzo di assegno **bancario** o in **contanti**.

Si rileva, infine, che la **comunicazione Enea** è prevista anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici per i quali il contribuente fruisce della detrazione Irpef del 50%. Tuttavia, la mancata comunicazione Enea, anche se obbligatoria, **non determina la perdita del diritto alla detrazione**.